

L'autoriforma e la sfida della valutazione della professionalità del magistrato

di Antonio Balsamo e Nicola Di Grazia

Il XXX congresso dell'ANM ha dedicato ampio spazio alla riflessione sul ruolo dell'autogoverno nella valutazione della professionalità del magistrato.

Non c'era bisogno di questa nuova occasione per ribadire che il superamento di un sistema di progressione in carriera basato essenzialmente sull'anzianità e sull'assenza di controllo è un punto di non ritorno.

Come sappiamo questa è una scelta di campo maturata da tempo e da tempo ormai condivisa nella cultura comune della magistratura associata.

Perché tutti siamo convinti che se l'azione della magistratura non è sostenuta da una responsabile e controllata professionalità al servizio del cittadino la stessa difesa dei valori costituzionali dell'indipendenza e dell'autonomia rischia, fatalmente, di perdere credibilità.

Ma la scelta di dedicare la prima sessione del congresso a questo tema non risponde, appunto, alla necessità di ripetere questi concetti.

Ci siamo posti un obiettivo diverso: più concreto, per un verso, ma anche più ambizioso.

Un obiettivo che collega la questione della professionalità al tema che abbiamo riassunto nell'espressione della cd autoriforma.

In sostanza, abbiamo voluto confrontarci apertamente sulla nostra capacità di far vivere nella prassi e nei comportamenti quotidiani dell'autogoverno e nell'atteggiamento dell'Associazione una diversa cultura, lontana da quelle logiche corporative e di protezione del singolo che hanno contribuito a rallentare l'ammodernamento della magistratura.

Perché noi crediamo fermamente nella possibilità di controlli di professionalità seri ed efficienti che siano svolti all'interno del circuito dell'autogoverno.

Ma siamo consapevoli che anche questa prima fase di applicazione della nuova normativa ordinamentale ci consegna un'esperienza insoddisfacente, dove è concreto -e forse tuttora prevalente- il rischio di valutazioni formulate su dati di conoscenza formali che non rappresentano una adeguata base di giudizio.

E anche questo aspetto richiama, ancora una volta, una necessaria assunzione di responsabilità diretta da parte della intera magistratura, perché il problema non è solo di chi è chiamato a compiere le valutazioni.

Le fonti di conoscenza ordinarie sull'attività del magistrato -e in primo luogo il rapporto informativo del capo dell'ufficio- devono



La
Magistratura
Organo
della
Associazione
Nazionale
Magistrati

Editoriale

essere un contributo ragionato ed affidabile alla lettura del materiale disponibile.

Non è più accettabile trovarsi di fronte a giudizi privi di contenuto effettivo e colmi di formule di stile proprio da parte di chi più conosce da vicino la persona sottoposta a valutazione.

E occorre ragionare su quello che non va anche per trovare, con coraggio, nuovi accorgimenti, soluzioni pratiche, modifiche normative che migliorino la qualità del momento di controllo.

Nel dibattito congressuale sono stati raccolti in proposito spunti e stimoli interessanti.

Ne richiamiamo, con una scelta forse arbitraria, solo due.

Innanzitutto, la centralità del ruolo dei consigli giudiziari nell'ambito del procedimento complesso che sfocia nella valutazione di professionalità del magistrato.

È evidente che il CSM non è vincolato dal parere espresso dal Consiglio Giudiziario e se ne può discostare, dando atto nella motivazione della valutazione degli elementi istruttori e del percorso argomentativo posto a base delle proprie conclusioni.

Ma forse nella logica del sistema non c'è un organo che rappresenta l'istanza superiore cui il magistrato che abbia riportato una valutazione diversa da quella positiva può sempre appellarsi per rivisitare liberamente ogni aspetto del contenuto del giudizio.

Piuttosto il percorso del procedimento all'interno degli organi di autogoverno appare caratterizzato da due momenti distinti che devono integrarsi tra loro per esprimere principi e valori comuni.

Il secondo tema riguarda il ruolo più incisivo che dovrebbe svolgere la componente espressa dal Foro.

Oggi, come è noto, la legge prevede che il rapporto e le segnalazioni dei capi degli uffici debbono tenere conto delle segnalazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché delle segnalazioni pervenute dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

L'esperienza dimostra, anche in questo caso, che la previsione non ha avuto un grande seguito.

Ed è un'occasione persa, perché occorre promuovere come una prassi virtuosa, invece, l'assunzione pubblica e trasparente della responsabilità di segnalare i casi di disservizi evidenti e percepiti, nell'interesse generale, soprattutto dagli utenti professionali.

La scarsa attenzione dimostrata dalla classe forense non appare però un dato insuperabile.

Nella prospettiva del rafforzamento e miglioramento della parteci-



pazione dell'avvocatura nell'autogoverno dei magistrati va segnalata, infatti, una recente proposta di modifica dell'ordinamento giudiziario avanzata nel marzo 2010 dal Consiglio Nazionale Forense proprio per garantire un coinvolgimento più ampio nei consigli giudiziari.

È una proposta volta a:

a) stabilire per legge che i componenti avvocati partecipano alla discussione e alle deliberazioni anche nelle materie nelle quali non hanno diritto di voto (pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati e pareri su collocamenti a riposo, dimissioni, decadenza dall'impiego) e nella materia di magistratura onoraria; si tratta in sostanza di consentire la partecipazione alla discussione in tutte le materie di competenza del consiglio giudiziario, eliminando le incertezze e le diverse prassi che si sono instaurate in sede locale;

b) prevedere, nelle norme sulla valutazione di professionalità dei magistrati, che il consiglio giudiziario acquisisca e valuti obbligatoriamente anche le "osservazioni motivate del consiglio dell'Ordine degli avvocati" su fatti specifici, osservazioni che andranno acquisite anche per le deliberazioni attinenti all'assunzione di incarichi direttivi e semi-direttivi con riferimento all'attitudine al conferimento di tali funzioni. E di prevedere, ancora, che il Consiglio dell'Ordine che ha presentato osservazioni motivate, abbia la facoltà di impugnare davanti al Tar il provvedimento del Consiglio superiore della magistratura;

c) prevedere, infine, nel giudizio di idoneità finalizzato al passaggio di funzioni giudicanti e requirenti e viceversa, che il presidente della Corte di appello acquisisca anche le osservazioni motivate del consiglio dell'ordine degli avvocati.

Sono tutte proposte da approfondire, ma che vanno nella direzione di un'attenzione utile e costruttiva.

E forse potremmo spingerci oltre.

È stato detto con chiarezza che un modo per valorizzare un canale di conoscenza prezioso, un contributo forse non più rinunciabile, potrebbe essere anche quello di consentire, con un'apposita modifica normativa, la partecipazione con diritto di voto nei consigli giudiziari della componente laica alle valutazioni di professionalità, ai pareri di idoneità per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi e alla procedura di conferma dei dirigenti degli uffici, mantenendo immutata l'attuale composizione quantitativa dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Cassazione.

Perché libera dal vincolo della segnalazione formale per iscritto e

Editoriale

L'autoriforma e la sfida della valutazione della professionalità del magistrato



La
Magistratura
Organo
della
Associazione
Nazionale
Magistrati

protetta dal dovere di riservatezza dei lavori del collegio, la componente forense ed in genere laica potrebbe verosimilmente in maniera più agevole offrire concreti elementi di conoscenza suscettibili di approfondimenti istruttori, fermo restando l'obbligatorio riferimento a fatti e/o a situazioni specifiche.

È un tema difficile e complesso sul quale in un passato recente l'Associazione ha espresso forti perplessità, preferendo la diversa opzione poi recepita dal legislatore.

Si è detto, infatti, che l'attribuzione di tale potere di valutazione non accompagnata da alcuna previsione in tema di incompatibilità all'esercizio della professione forense nel distretto (e cioè a differenza del rigorosissimo regime di incompatibilità previsto per gli avvocati eletti componenti del CSM) potrebbe produrre una situazione di potenziale conflittualità difficile da gestire e controproducente per la funzionalità dell'organo.

Nel segno del coraggio di cui si è detto, per garantire al nostro sistema di valutazione un contributo esterno che potrebbe fargli guadagnare efficacia e credibilità, è giunto forse il momento di verificare l'attualità di tali preoccupazioni.



Editoriale